



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 62

ORIGINALE

Prot. n. 8009/2001

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

al CO.RE.CO

al PREFETTO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

seduta del 21 GIUGNO 2001

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE (L.R.12/99)**

L'anno DUEMILAUNO (2001) questo giorno VENTUNO (21) del mese di GIUGNO alle ore 19:35 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti:

BARONCELLI LARA.....N	PILLER ROSANNA.....S
BENTINI PIERGIORGIO.....S	RAVA PAOLO.....S
BOLOGNESI DANIELE.....S	RICIPUTI MARCO.....S
CAMERANI BRUNO.....S	ROSSI CRISTIANO.....S
CAVALLO REMO.....S	SAPORETTI ROBERTO.....S
ERRANI ERIO FRANCO.....S	TANESINI DANIELE.....S
FACCHINI MARIA GIOVANNA.....N	TURA DANIELE.....N
FORANI ROBERTO.....S	VALENTI PAOLO.....S
GASPARINI LUCIANO.....S	ZACCHERINI LUIGI.....S
GHIRARDINI IRENE.....S	ZANNONI GIANLUCA.....S
GRILLI MONICA.....S	

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

VANICELLI PIETRO
DONATI GIULIO

DONATI PAOLO
PASI FABIO

SILVESTRI MARIO
VENTURI MORENA

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. BOLOGNESI DANIELE - Sindaco, assistito dal Segretario Generale DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.


Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) FORANI ROBERTO

2) VALENTI PAOLO

3) ZACCHERINI LUIGI

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



OGGETTO N. 8 : "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 12/99)"

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Giulio Donati, relaziona la proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, DL.vo 18/8/2000, n. 267;

A seguito di votazione unanime resa in forma palese che da il seguente risultato: presenti n. 18;
favorevoli n. 18;

DELIBERA

approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed il Regolamento Comunale per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Allegati:

- proposta / pareri
- Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (All. A)



SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Attività Produttive

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 12/99).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (Decreto Bersani) che introduce innovazioni nel settore del commercio al dettaglio; in particolare le disposizioni contenute nel titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" disciplinano ex-novo l'intera materia dell'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- l'art. 28/15° comma del citato decreto che testualmente recita: "Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.";

- la L.R. 25 giugno 1999, n.12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. 31.3.1998 n.114.";

- la Deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n. 1368 contenente "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12.";


Richiamata la propria deliberazione di C.C. n.65 del 02/05/1996 ad oggetto: "Adozione del nuovo regolamento disciplinante l'attività commerciale su aree pubbliche ex art.1 c.2 lett. b) della legge 28.03.1991 n.112", modificata con deliberazione C.C.n.72 del 31/07/1997 ad oggetto: "Regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale nei mercati comunali, approvato con Del.C.C. n.65 del 2.5.1996 (C.R.C. 27.5.1996 prot. n.14229): Introduzione del comma 2 bis all'art.4.";

Considerato che la Conferenza Permanente dei Sindaci dell'Area vasta lughese, ha indetto un tavolo di confronto con gli interlocutori previsti dal D. Lgs. 114/98, in materia di commercio su aree pubbliche, al fine di addivenire a risoluzioni più efficaci, economiche ed omogenee sull'intero territorio dell'area vasta;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, in ottemperanza alle disposizioni di legge sopra citate;

Visto lo schema di Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;



Visto il parere favorevole formulato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA


1. di approvare il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), che viene a sostituire il precedente regolamento citato in premessa;
2. di approvare le schede di individuazione dei mercati che si svolgono nel territorio comunale nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - (Allegato B) e le contestuali planimetrie;
3. di inviare la presente deliberazione all'Organo Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Attività Produttive

Parere ex art. 49 comma 1 D.Lvo 18/08/2000 n. 267

In ordine alla regolarità tecnica si esprime: parere favorevole

Russi, 13 GIU. 2001



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Guido Foschini

Delibera Reg. aree pubbl.doc

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp of the Comune di Russi, Servizio Attività Produttive. The stamp is partially obscured by the signature.

Allegato A


COMUNE DI RUSSI

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Servizio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L. R. n. 12 del 25 giugno 1999



TITOLO I – LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


Art. 1 Ambito di applicazione

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

- Art. 2 Classificazione dei mercati
Art. 3 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio
Art. 4 Spostamenti di posteggio per miglioria
Art. 5 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato
Art. 6 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
Art. 7 Scambio consensuale dei posteggi
Art. 8 Ampliamento del posteggio
Art. 9 Gestione registro delle presenze maturate
Art. 10 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
Art. 11 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
Art. 12 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati
Art. 14 Circolazione nelle aree di mercato
Art. 15 Durata delle concessioni
Art. 16 Determinazione degli orari
Art. 17 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario
Art. 18 Disposizioni in materia di subingresso
Art. 19 Obbligo di esibire l'autorizzazione
Art. 20 Diritto di accesso agli atti amministrativi
Art. 21 Disposizioni di carattere programmatico
Art. 22 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni ai mercati
Art. 23 Revoca

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 24 Classificazione delle fiere
Art. 25 Assegnazione posteggi in concessione decennale
Art. 26 Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria
Art. 27 Assegnazione temporanea dei posteggi
Art. 28 Spostamenti di posteggio per miglioria
Art. 29 Gestione registro delle presenze maturate
Art. 30 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio
Art. 31 Revoca dell'autorizzazione
Art. 32 Applicabilità altre disposizioni
Art. 33 Ambito di applicazione delle disposizioni comuni alle fiere



TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 34 Zone vietate al commercio itinerante
Art. 35 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante
Art. 36 Vendite a domicilio
Art. 37 Applicabilità altre disposizioni

TITOLO V - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

- Art. 38 Disposizioni comuni

TITOLO VI - SANZIONI

- Art. 39 Sanzioni




TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.


2. I mercati possono essere:

- a) ordinari qualora non siano suddivisi in settori merceologici e pertanto con merceologie libere;
 - b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
 - c) a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per specializzazioni merceologiche;
 - 2) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - d) straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.




Art. 3 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si fa riferimento alla maggiore anzianità d'azienda documentata dall'operatore mediante autocertificazione.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda aumentare il numero dei posteggi, tale assegnazione, previa concertazione con le Associazioni degli Operatori su area pubblica e Associazione dei Consumatori, verrà effettuata sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti e:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo articolo.



Art. 4 - Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. La disponibilità dei posteggi è resa nota con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune entro il 30 Aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno. In tale avviso saranno esplicitati i termini e le modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande nonché la data di svolgimento della procedura di assegnazione. Dell'affissione di tale avviso sarà data comunicazione agli operatori e alle Associazioni di Categoria.
3. Sulla base delle domande pervenute verrà redatta la graduatoria ai sensi del punto 7 lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.
4. Nel corso della riunione di assegnazione i posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo l'ordine in graduatoria.
5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta dichiarate e sottoscritte dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:



- a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, fatti salvi i diritti acquisiti.
 - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 5 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

1. In caso di ristrutturazione o spostamento totale e definitivo del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato stilata con i criteri di cui al punto 7 lett. a) e c) della deliberazione di Giunta Regionale 1368 del 1999.

2. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali e/o temporanei dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

La superficie dei singoli posteggi trasferiti o riassegnati non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore, nei limiti della disponibilità e della fattibilità nella predisposizione della planimetria mercatale.

3. Gli operatori del mercato sono ordinati:

- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
- b) secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.



Art. 6 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. d) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si fa riferimento alla maggiore anzianità d'azienda documentata dall'operatore mediante autocertificazione.
3. La procedura di assegnazione ha inizio alle ore 8.35.

Art. 7 - Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. L'accoglimento dell'istanza comporta il ritiro delle autorizzazioni e delle concessioni con conseguente rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.

Art. 8 - Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatori titolari di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto



2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a).

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltreché il limite di cui al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio acquisito.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Art. 9 - Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L. R. n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.



2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, associato d'opera o socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

3. Qualora l'operatore risulti assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti.

Art. 10 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Nei mercati annuali a cadenza settimanale il numero massimo di assenze consentite è stabilito in n.18. Nei mercati annuali a più breve durata il numero massimo delle assenze consentite è pari ad 1/3 delle volte in cui si tiene il mercato. Per la determinazione specifica si rimanda alle singole schede di mercato.

2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, ritenuti tali dal Settore Polizia Municipale, sempreché gli stessi eventi atmosferici abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Analogamente non sono considerate assenze quelle effettuate in caso di mercati ordinari ricadenti in giornate festive e perciò anticipati e posticipati rispetto alle consuete giornate di svolgimento.

3. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.



4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

5. E' facoltà del Dirigente del Servizio competente, sentite le Associazioni di categoria, non considerare le assenze in altri casi nei quali, a seguito di trasferimenti temporanei, ne potrebbe derivare grave pregiudizio all'attività economica degli operatori interessati.

Art. 11 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, l'Ufficio Comunale competente comunica agli interessati l'avvenuto rilascio dei titoli ed assegna loro un termine non superiore a 60 giorni per procedere al ritiro. Il ritiro dei titoli determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

Art. 12 - Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli


1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:



- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
- b) maggiore anzianità di azienda di cui alla Legge 59/63 o all'art. 19 della Legge 241/90 comprovata con autocertificazione.


I Posteggi riservati agli agricoltori eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (Art.6 comma 8 L.R. 12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

- 2. I posteggi riservati ai produttori agricoli come risultanti dalle singole schede di mercato, verranno rilasciati con concessione biennale mentre per le ulteriori richieste, a carattere stagionale, si procederà al rilascio entro il 31 ottobre di concessione mensile;
- 3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
- 4. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
- 5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
- 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili nel limite di quanto previsto dal comma 1:
 - a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 4.



Art. 13 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita sono riportati nelle schede disciplinanti i singoli mercati.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili.
3. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere sul fronte delle corsie rispetto alla linea perimetrale del posteggio purché non arrechino danno ai confinanti e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
5. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
6. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di eventuali rifiuti negli appositi contenitori.
7. Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia assegnata.
8. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, è



fissato il calendario dei mercati anticipati o posticipati o soppressi, conseguenti alla concomitanza della normale giornata di mercato con un festivo.

9. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

10. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori, cottura generi alimentari nel settore non alimentare o col sistema all'incanto.

11. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

Art. 14 - Circolazione nelle aree di mercato

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.

2. E' vietata la sosta dei veicoli a motore nell'area di mercato.

Art. 15 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

Art. 16 - Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.99.

Art. 17 - Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme.

Art. 18 - Disposizioni in materia di subingresso

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del dante causa prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore.

3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 19 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.



Art. 20 - Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:

- a) al registro delle presenze maturate sui mercati;
- b) alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:

- a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



Art. 21 - Disposizioni di carattere programmatico

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.
2. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma 1 e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dall'art. 7 della legge regionale n. 12 del 1999;
 - b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
 - c) individuazione, per ciascun mercato, del mix merceologico appropriato, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come struttura commerciale unitaria;
 - la compatibilità del mercato con il contesto urbano di riferimento;
 - la soddisfazione della domanda di consumo;
 - la redditività d'impresa;



- d) l'attuazione di politiche promozionali comuni, anche attraverso la realizzazione di manifestazioni a carattere straordinario o saltuario.

Art. 22 - Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità dei mercati così come individuati nelle singole schede di mercato.

Art. 23 - Revoca

1. Ai fini della revoca delle autorizzazioni si richiama quanto disposto dall'art. 5 commi 2 e 4 della L.R. 12/99.



TITOLO III

DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 24 - Classificazione delle fiere

1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, così come ulteriormente specificate al comma 2.

2. Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

1) per settori merceologici;

2) per specializzazioni merceologiche;

3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.

3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui alle lettere a) e b) del comma 2.


4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;

b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 25 - Assegnazione posteggi in concessione decennale

1. Gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. n.12/99 oppure ultimi 3 anni, possono presentare richiesta di concessione decennale, la quale verrà rilasciata in seguito alla scelta del posteggio in base alla graduatoria di cui al punto 2.
2. La graduatoria per l'assegnazione del posteggio viene formulata in base ai criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99:
 - Maggior numero di presenze maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - Maggior anzianità documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;stabilendo in caso di parità gli ulteriori criteri:
 - Data d'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione;
 - Sorteggio.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per primo, ha avuto in titolarità l'azienda.
4. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da



osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi della fiera o per istituzione di una nuova fiera viene effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art.4.

Art. 26 - Prima assegnazione dei posteggi in concessione decennale: disciplina transitoria

1. Il termine entro il quale gli operatori potranno presentare domanda di concessione decennale del posteggio, in base a quanto stabilito dalla L.R. n.12/99, è fissato in 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato il presente regolamento. La domanda, in tal caso, è da intendersi come richiesta di partecipazione e come richiesta di concessione decennale.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, si procederà, per i singoli posteggi ancora liberi, ad attivare le normali procedure per la loro assegnazione in concessione decennale.
3. Ai fini dell'applicazione della norma prevista all'art.8, comma 5, della L.R. n.12/99, si considera la partecipazione alle fiere svoltesi nel periodo dal 30 giugno 1996 al 29 giugno 1999.



Art. 27 - Assegnazione temporanea dei posteggi

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono utilizzati per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio.
2. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999.
3. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera.
4. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della scelta del posteggio fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo.
5. Nel caso in cui il numero dei posteggi da assegnare siano inferiori a 40 si procederà all'assegnazione degli stessi, tenuto conto della graduatoria e previa scelta dell'operatore, da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale direttamente sul posto. Adeguata comunicazione circa l'adozione di tale procedura sarà data nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al comma 3.
6. Agli effetti di cui al comma 4, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o del legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore familiare, socio in compartecipazione o associato d'opera, munito di



apposita delega in forma scritta; è comunque prevista la delega a terzi.

7.L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite , è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, se presente.

8.Qualora, esaurita la graduatoria, risultassero posteggi ancora vacanti, gli stessi verranno assegnati a coloro che, nonostante non rientrino in graduatoria, sono presenti all'assegnazione sulla base del sorteggio.

Art. 28 - Spostamenti di posteggio per miglioria

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria, sono consentiti a partire dal 3° anno in cui si è ottenuta la concessione decennale, al fine di un assestamento generale delle fiere.

Art. 29 - Gestione del registro delle presenze maturate

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L. R. n. 12 del 1999, tenuto conto della possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.

2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera la effettiva partecipazione alla manifestazione.

3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.



4. In caso di mancata partecipazione per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.
5. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria la effettiva partecipazione a ciascuna di esse.

Art. 30 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nella fiera.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
4. Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria la effettiva partecipazione a ciascuna di esse.



Art. 31 - Revoca dell'autorizzazione


1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive, fatti salvi i periodo di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
 - d) in caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo, viene revocata la concessione di posteggio.
2. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

Art. 32 - Applicabilità altre disposizioni

1. Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Art. 33 - Ambito di applicazione delle disposizioni comuni

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alla generalità delle fiere.



TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 34 - Zone vietate al commercio itinerante

1. Il locale Comando di Polizia Municipale, sentite le Associazioni di Categoria, predispone una determinazione, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. La sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.

Art. 35 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della Legge Regionale n. 12 del 1999, è consentito all'operatore di prolungare la sosta nello stesso luogo, anche in assenza di consumatori, per non oltre 15 minuti a decorrere dalla conclusione dell'ultima operazione di vendita.

Art. 36 - Vendite a domicilio

1. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale nel rispetto dell'ordinanza comunale.



Art. 37 - Applicabilità altre disposizioni


1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati e di cui al precedente Titolo II, in particolare, gli artt. 16,17,18,19.



TITOLO V
DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 38 - Disposizioni comuni

1. Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.




TITOLO VI

SANZIONI

Art. 39 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento sono punite nei modi e nelle forme di cui alle normative di riferimento.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.



Allegato B


Allegato B - Individuazione singoli mercati

Mercato di Russi

Mercato di Russi

Mercato di Russi - Frazione S. Pancrazio

Mercato di Russi - Frazione Godo



Allegato B) - Individuazione singoli mercati

Mercato di Russi

Caratteristiche Attuali

Le caratteristiche attuali del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: **Alimentare e Non alimentare;**
- b) svolgimento: annuale/, nelle giornate di **Martedì;**
- c) orari: **6.00 - 14.00**
- d) numero assenze consentite: **18**
- e) ubicazione: **Piazza Gramsci - Piazza Farini;**
- f) superficie complessiva dei posteggi mq: **2288;**
- g) totale posteggi: n. **64** di cui:
 - n. **60** riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - n. **6** per il settore Alimentare
 - n. **54** per il settore Non alimentare
 - n. **4** ai produttori agricoli;

Nuove Caratteristiche

Con deliberazione G.C. n.182/99 l'Amministrazione Comunale ha approvato un progetto di valorizzazione commerciale di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati di Russi con richiesta alla Regione E. Romagna di contributo in conto capitale ai sensi della L.R. 41/97 riconfermata in data 24.04.2001 nell'ambito del programma attuativo di cui alla L.266/97;

Le nuove caratteristiche del mercato di Russi sono riportate nella relazione e nell'unita planimetria allegate quale parte integrante e sostanziale nelle quali sono indicati:

1. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
2. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
3. i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
4. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
5. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
6. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



Allegato B) - Individuazione singoli mercati

Mercato di Russi

Caratteristiche Attuali

Le caratteristiche attuali del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: **Alimentare e Non alimentare;**
- b) svolgimento: annuale/, nelle giornate di **Venerdi;**
- c) orari: **6.00 - 14.00**
- d) numero assenze consentite: **18**
- e) ubicazione: **Piazza Gramsci - Piazza Farini;**
- f) superficie complessiva dei posteggi mq: **1255,65;**
- g) totale posteggi: n. **35** di cui:
 - n. **33** riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - n. **5** per il settore Alimentare
 - n. **28** per il settore Non alimentare
 - n. **2** ai produttori agricoli;

Nuove Caratteristiche

Con deliberazione G.C. n.182/99 l'Amministrazione Comunale ha approvato un progetto di valorizzazione commerciale di ristrutturazione e riqualificazione dei mercati di Russi con richiesta alla Regione E. Romagna di contributo in conto capitale ai sensi della L.R. 41/97, riconfermata in data 24.04.2001 nell'ambito del programma attuativo di cui alla L.266/97;

Le nuove caratteristiche del mercato di Russi sono riportate nella relazione e nell'unita planimetria allegate quale parte integrante e sostanziale nelle quali sono indicati:

1. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
2. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
3. i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
4. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
5. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
6. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



COMUNE DI RUSSI

Piazza D. A. FARINI

Piazza Gramsci



RISERVATI
AI MEZZI DI
MORSO



Via G. Bruno

Via Cavour

Via
Maccabelli

LEGENDA:

(A) POSTEGGI
CLASSIFICAZIONE
ALIMENTARE


(P) POSTEGGI
PRODUTTORI
AGRICOLI

⊕ LAMPIONE

● PUNTO DI FORNITURA
CORRENTE ELETTRICA



○ PUNTO DI FORNITURA
ACQUA POTABILE

Piazza
Dante



COMUNE DI RUSSI
via CAVOUR

Piazza D.A. Farini





COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Attività Produttive

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI DI RUSSI

RELAZIONE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La nuova area mercatale comprenderà piazza Farini, piazzetta Dante, via Maccabelli e via Cavour per una superficie complessiva di circa 2230 metri quadrati.

Le limitrofe piazza Gramsci, su cui si affaccia il Mercato Coperto, e piazza Baccarini, naturale prosecuzione di via Cavour, verranno destinate ad area di servizio in quanto già parzialmente attrezzate a parcheggio con facile accesso alla viabilità di scorrimento e dotate (piazza Gramsci) di servizi igienici custoditi, ad uso sia degli operatori che del pubblico.

Verranno approntati, nelle medesime piazze, adeguati parcheggi per motocicli e biciclette. Essendo già il centro servito da diversi parcheggi, ubicati in zone limitrofe al mercato ed adiacenti al centro (piazza Saba, area Masoni, via Moro, via Mazzini), nonché da aree di sosta poste a lato della viabilità ordinaria, si ritiene che la presenza di parcheggi sia commisurata al flusso delle persone previsto.

Gli elementi di arredo urbano e gli spazi di sosta con panchine, nonché gli accessi alla piazza, privi di barriere architettoniche, agevoleranno la fruibilità dell'area.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

◆ Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Attività Produttive - TEL. 0544/587625 ◆

Responsabile del procedimento: _____ - Termine per la conclusione gg..... dal

..... Ufficio per visione degli

atti.....



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

OBIETTIVI


Da diverso tempo anche a Russi si assiste ad un progressivo indebolimento delle piccole attività commerciali sia in sede fissa che su area pubblica. Tale sofferenza si manifesta anche con una progressiva dequalificazione delle proposte commerciali che, in alcuni casi, portano all'abbandono dell'attività.

Il Comune, le Associazioni e gli operatori di settore hanno tentato negli ultimi tempi interventi di animazione del centro, al fine di arginare il fenomeno. Tali apprezzabili interventi non sono sufficienti, soprattutto se disorganici, a dare una risposta adeguata alla necessità emergente di riqualificazione delle attività commerciali. Devono infatti essere supportati da azioni più incisive che rendano disponibile un contesto che offra unitarietà di immagine e di obiettivi in cui le proposte commerciali si qualificano e si integrano.

Mantenere l'area mercatale nel centro storico, adeguandola con un intervento di ristrutturazione degli spazi di insieme che ne valorizzi il contesto relazionale, costituisce anche il presupposto fondamentale per la razionalizzazione dei posteggi, correlata ad una riqualificazione e diversificazione dell'offerta che il mercato può proporre alla città. Ciò assume peculiare importanza a Russi, città con un centro storico ancora importante per quanto attiene l'erogazione di servizi: Pertanto, non possono non essere assolutamente trascurati il ruolo centrale e le opportunità e peculiarità che il mercato

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

◆ Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Attività Produttive - TEL. 0544/587625 ◆
Responsabile del procedimento: _____ - Termine per la conclusione gg..... dal
..... Ufficio per visione degli
atti.....





COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

offre, consistenti principalmente nella contemporanea proposta di molteplici generi merceologici. L'applicazione delle nuove direttive regionali in materia di commercio su aree pubbliche permetteranno inoltre una riorganizzazione dei posteggi per settore, una razionalizzazione delle dimensioni e l'offerta di merceologie specifiche.


Le soluzioni individuate tendono a proporre il centro quale area commerciale primaria, sede di offerta globale e luogo di attrazione della città, in cui si polarizza il servizio commerciale in una integrazione naturale con altri servizi pubblici.

A lavori ultimati l'impianto risponderà ai requisiti di idoneità richiesti per le aree mercatali dall'art. 7 della legge regionale 29/6/99 n. 12 in quanto:

- verranno adeguati i servizi igienici ad uso pubblico ubicati in piazza Gramsci, che sono custoditi e di conseguenza potranno essere fruiti, con servizi diversificati, sia dagli operatori che dai visitatori del mercato;
- verranno attrezzate, con impianti di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, piazza Farini e via Cavour, al fine di poter far fronte alle esigenze degli operatori, in modo particolare per quanto attiene l'adeguamento alla normativa in materia di igiene e conservazione degli alimenti (D.Lvo 155/97; Ordinanze Ministero Sanità);
- l'accesso all'area risulterà agevolato dalla completa disponibilità dei parcheggi di piazza Gramsci e piazza Baccarini, facilmente raggiungibili dalla viabilità di scorrimento;
- la superficie mercatale prevista in circa 2230 mq. consentirà di attrezzare 60 posteggi per operatori commerciali di mt. 8x 4,5 l'uno; 4 posteggi per produttori agricoli di mt. 4 x

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

◆ Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Attività Produttive - TEL. 0544/587625 ◆
Responsabile del procedimento: _____ - Termine per la conclusione gg..... dal
..... Ufficio per visione degli
atti.....





COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

- 4 l'uno e di riservare alcune aree per merceologie specifiche e per attività di servizio;
- la collocazione dei posteggi così come prevista da progetto in piazza Farini e via Cavour consente corsie di scorrimento di oltre 3 metri, collegate organicamente alla viabilità e che consentono il transito di eventuali mezzi di soccorso, nonché idonee vie di fuga;
 - la ristrutturazione e la destinazione ad area mercatale di via Cavour produrrà un impatto favorevole con la rete distributiva del centro storico in quanto la valorizzazione dell'attività di commercio su area pubblica andrà ad integrare, per le giornate di mercato, l'offerta commerciale degli esercizi di vicinato del centro, che già traggono benefici dalla maggior presenza di persone nei giorni di mercato.

La nuova pavimentazione, i punti luce ed i punti di erogazione di energia elettrica, acqua e scarico di via Cavour, quale naturale prosecuzione dell'area mercatale di piazza Farini, completerà il percorso pedonale fino agli uffici del centro polivalente e della nuova sede comunale per giungere fino ai parcheggi di piazza Baccharini, piazza Saba, via Mazzini ed alle zone di sosta sulla viabilità limitrofa.

In sintesi l'intervento previsto propone un'area mercatale che, partendo dal mercato coperto di piazza Gramsci (parcheggio) si snoda in via Maccabelli, piazzetta Dante, piazza Farini e via Cavour per sfociare in corso Farini, sede di molti esercizi commerciali, servizi bancari e pubblici esercizi e piazza Baccharini (parcheggio).

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

◆ Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Attività Produttive - TEL. 0544/587625 ◆
Responsabile del procedimento: _____ - Termine per la conclusione gg..... dal
..... Ufficio per visione degli
atti.....



Allegato B) - Individuazione singoli mercati

Mercato di Russi - Frazione S.Pancrazio

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: **Alimentare e Non alimentare;**
- b) svolgimento: annuale/, nelle giornate di **Mercoledì;**
- c) orari: **7.00 - 13.00**
- d) numero assenze consentite: **18**
- e) ubicazione: **Piazza E. Zauli;**
- f) superficie complessiva dei posteggi mq: **88;**
- g) totale posteggi: n. **3** di cui:
 - n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - n. **1** per il settore Alimentare
 - n. **2** per il settore Non alimentare
 - n. / ai produttori agricoli;

Le caratteristiche del mercato sono riportate nell'unita planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale nella quale sono indicati:




- 1.** l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- 2.** il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- 3.** i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
- 4.** la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
- 5.** i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
- 6.** la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



LEGENDA:
A POSTEGGI
CLASSIFICAZIONE
ALIMENTARE

VIA G. RANDI

P.ZZA E. ZAULI



Allegato B) - Individuazione singoli mercati

Mercato di Russi - Frazione Godo

Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) classificazione: **Alimentare e Non alimentare;**
- b) svolgimento: annuale/, nelle giornate di **Giovedì;**
- c) orari: **7.00 - 13.00**
- d) numero assenze consentite: **18**
- e) ubicazione: **Piazza N. Baldini;**
- f) superficie complessiva dei posteggi mq: **210;**
- g) totale posteggi: n. **6** di cui:
 - n. **5** riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - n. **2** per il settore Alimentare
 - n. **3** per il settore Non alimentare
 - n. **1** ai produttori agricoli;



Le caratteristiche del mercato sono riportate nell'unita planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale nella quale sono indicati:

1. l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
2. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
3. i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
4. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
5. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
6. la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.




Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SINDACO - DANIELE BOLOGNESI




IL SEGRETARIO GENERALE
DELLACASA BELLINGEGNI D.SSA ANNA MARIA



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione**:

- È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2001 con pubblicazione n. 436;
- È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____:
 - su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
 - su richiesta del Prefetto.
- È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. 006292
4 LUG 2001

Russi, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

